

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3099 del 30/05/2024
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI PARMA (PR), CORSO D'ACQUA TORRENTE PARMA AD USO OPERE DI CANTIERIZZAZIONE, PROCEDIMENTO PR24T0012 - PRATICA 14827/2024
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3201 del 30/05/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno trenta MAGGIO 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. RETE FERROVIARIA ITALIANA
S.P.A. - CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN
COMUNE DI PARMA (PR), CORSO D'ACQUA TORRENTE PARMA AD
USO OPERE DI CANTIERIZZAZIONE, PROCEDIMENTO PR24T0012 -
PRATICA 14827/2024**

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la L. 05/01/1994, n.37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la L. 07/08/1990, n. 241 ss.mm. e ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L.R. 14/04/2004, n. 7, Capo II, ss.mm. e ii “ Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/04/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la L.R. n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n. 1694 del 2017 – n. 1740 del 2018 - 28/10/2019 n. 1845 e n. 1717 del 2021;
- il D.Lgs. 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la L.R. 21/04/1999, n. 3 e ss.mm. e ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la L.R. 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE);

- la D.G.R. n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;

- con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n.106/2018, successivamente prorogata con DDG 126/2021 e DDG 124/2023 è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

VISTA l'istanza assunta al protocollo ARPAE con il n. 51817 del 25/03/2024, con la quale Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. P.Iva 01008081000 ha chiesto, ai sensi della Legge Regionale n° 7/2004 e ss.mm. e ii., il rilascio della concessione per l'occupazione dell'area demaniale di pertinenza del Torrente Parma nel Comune di Parma (PR), identificata al N.C.T. del suddetto Comune alla Sez. A del foglio 2, fronte mappali 67,74,943,951,952 e 956 (parte), per uso opere di cantierizzazione m² 4.470;

PRESO ATTO:

- della pubblicazione avvenuta, ai sensi della L.R. n 7/2004, in data 24/04/2024 sul BURERT (parte seconda) n. 125, riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;

- del parere favorevole, espresso dalla Agenzia Interregionale per il Fiume PO - Aipo, trasmesso da RFI S.p.A. insieme all'istanza di concessione (**nota assunta al prot. Arpae n. 51817 del 25/03/2024**);

ACCERTATO che il richiedente ha corrisposto le spese istruttorie;

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'Incarico di Funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Suoli Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest" Chiara Melegari;

- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il sottoscritto Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) ARPAE di Parma;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della

concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- a) ***di assentire***, ai sensi della L.R. n° 7/2004 e ss.mm. e ii., a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. P.Iva 01008081000, la concessione per l'occupazione di area demaniale di pertinenza del Torrente Parma, ubicata nel Comune di Parma (PR) ed identificata al N.C.T. del suddetto Comune alla Sez. A del foglio 2, fronte mappali 67,74,943,951,952 e 956 (parte), per uso opere di cantierizzazione m² 4.470 - Procedimento PR24T0012;
- b) ***di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2025;***
- b) ***di approvare*** il Disciplinare di concessione allegato al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal Concessionario in data 28/05/2024 prot. Arpae n. 99454 del 30/05/2024;
- c) ***di prescrivere*** il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nell'allegato Disciplinare di concessione;

DÀ ATTO CHE

- le opere di cui al presente provvedimento di concessione rientrano fra gli interventi inerenti la ferrovia pubblica e pertanto, ai sensi degli artt. 59 e 60 del R.D. 9 maggio 1012 n. 1447, per le stesse si può applicare l'esenzione del canone di concessione;
- la RFI S.p.A. rientra fra i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica), ai sensi del disposto di cui al comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è esentato dal versamento della cauzione a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- il presente provvedimento:
 - con i relativi allegati dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;

- redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n° 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- si provvederà a notificare il presente provvedimento al concessionario e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

Il Dirigente Responsabile del S.A.C. di Parma

Dott. Paolo Maroli

(originale firmato digitalmente)

Il legale rappresentante della Ditta concessionaria, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi in data 28/05/2024, firmato per accettazione.

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione per l'occupazione di area demaniale rilasciata a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. P.Iva 01008081000, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PR24T0012.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale di pertinenza del Torrente Parma, individuata alla Sez. A, Foglio 2, fronte mappali 67,74,943,951,952 e 956 (parte) del Comune di Parma (PR) per uso opere di cantierizzazione m² 4470, come da elaborato planimetrico conservato agli atti dell'Amministrazione concedente.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. **La concessione è rilasciata fino al 31/12/2025.**
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
 - la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata

sulla base di direttiva di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.

3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. ai sensi degli artt. 59 e 60 del R.D. 9 maggio 1912 n. 1447, poichè l'occupazione è finalizzata allo svolgimento di attività riguardanti interventi inerenti la ferrovia pubblica, il concessionario è esentato dal pagamento del canone annuale di cui all'art. 20 comma 5 L.R. 7/2004.
2. poichè la RFI S.p.A. rientra fra i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica), ai sensi del disposto di cui al comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è esentato dal versamento della cauzione a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione.
3. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il Fiume PO - Aipo, trasmesso da RFI S.p.A. insieme all'istanza di concessione (nota assunta al prot. Arpae n. 66158 del 10/04/2024) e sarà allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale..

Art. 8 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

Il sottoscritto(C.F.)**in qualità**
di, **presa visione del presente disciplinare di**
concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi in data ____ / ____ / _____

Firma per accettazione, il titolari della concessione

.....



RFI

rfi-dpr-dtp.bo.it@pec.rfi.it

e p.c.

COMUNE DI PARMA

comunediroma@postemailcertificata.it

ARPAE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le Della Pace, 1

43121 PARMA

aopr@cert.arpa.emr.it

Parma, _____

Classifica: 6.10.20 Fascicolo: 20/2015C/A - 274

Oggetto: Interventi di miglioramento sismico e messa in sicurezza con scogliere, risagomatura e risanamento del Ponte ad archi obliqui sul fiume Parma al km 90+019 della linea ferroviaria Bologna Piacenza. Consolidamento Campate 8 e 9 - Richiesta autorizzazione interventi di consolidamento ponte ferroviario sul torrente Parma, luglio – settembre 2023; aprile – settembre 2024.

Richiedente: RFI

VISTA l'istanza del 28/06/2023 N. prot. AIPo 00016375, con la quale veniva presentata la richiesta di autorizzazione per l'intervento di consolidamento strutturale delle campate 8 e 9 del ponte ferroviario sul t. Parma (al km 90+019 Linea Bologna-Piacenza) con allegata documentazione progettuale dell'intervento redatta da BRENG s.r.l.;

VISTE le integrazioni trasmesse in data 14/07/2023 (Prot. RFI-NEMI.DOIT.BO.INGA0011P20230003927) a seguito di richiesta effettuata da codesta Agenzia e riguardante alcuni aspetti di cantierizzazione e del cronoprogramma lavori e in particolar modo la durata complessiva delle attività;

PRESO ATTO che trattasi di un intervento di consolidamento delle campate 8 e 9 del ponte ferroviario ubicato sul t. Parma in prossimità della stazione di Parma da eseguirsi in due fasi: la prima tra luglio e settembre 2023 (eventualmente prorogabile), la seconda tra aprile e settembre 2024;

RILEVATO che la 1^a fase prevede:

- l'accantieramento e lo stoccaggio dei materiali all'interno di un'area in destra idraulica a valle del ponte prossima alla rampa di accesso (da Viale Europa) per lo stoccaggio dei materiali e l'area logistica di cantiere, comprensiva di centrale di betonaggio mobile per i micropali;

- la realizzazione di un guado a valle del ponte per consentire l'attraversamento dell'alveo;
- la demolizione del solettone in cls in corrispondenza della pila 8;
- la realizzazione dei micropali e del cordolo di fondazione della Pila 8;
- la demolizione del solettone in cls in corrispondenza della pila 9 (a seguito di eventuale proroga autorizzazione idraulica);
- la realizzazione dei micropali e del cordolo di fondazione della Pila 8 (a seguito di eventuale proroga autorizzazione idraulica);

RILEVATO che la 2^a fase prevede:

- Rifacimento guado;
- Getto della controfodera pile 8 e 9;
- Getto della controfodera della volta delle campate 8 e 9 con installazione di centine opportunamente puntellate a terra;
- Getto della soglia in c.a. demolita durante la realizzazione dei micropali.

PRESO ATTO che l'organizzazione del cantiere recepisce quanto convenuto in occasione dell'analogo intervento realizzato tra maggio e settembre del 2020 per il consolidamento delle campate 6 e 7 del medesimo ponte, ovvero:

- fino a maggio (compreso) si eseguiranno lavorazioni nelle aree golenali non interferenti con l'alveo inciso e che prevedono mezzi e attrezzature per cui è possibile l'allontanamento dall'alveo nel giro di qualche ora;
- nei mesi da giugno a metà settembre saranno concentrate le lavorazioni più invasive, quali la realizzazione delle volte delle campate 8 e 9 che prevedono la necessità di occupazione della luce con ponteggi e puntelli a tutta altezza;

VISIONATI gli elaborati progettuali allegati all'istanza sopra citata redatti dallo Studio BRENG S.r.l. di Roma e così composti:

- Allegato 1_Relazione tecnica generale;
- Allegato 2_Relazione idraulica;
- Allegato 3_Elaborati grafici_stato di fatto;
- Allegato 4_Elaborati grafici_progetto piante e prospetti;
- Allegato 5_Elaborati grafici_Carpenteria e dettagli costruttivi;
- Allegato 6_Elaborati grafici_demolizioni;
- Allegato 7_Elaborati grafici_Soglia di sfioro idraulico;
- Allegato 8_Area di cantiere_Planimetria di cantierizzazione;
- Allegato 9_Area di cantiere_layout area logistica e di stoccaggio;
- Allegato 10_Cronoprogramma;

PRESO ATTO che, a seguito di richiesta effettuata da codesta Agenzia, è stato trasmesso un allegato integrativo relativo al Cronoprogramma operativo di cantiere;

CONSIDERATO che l'intervento ricade nelle fasce PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico) esondabili (A e B) ed in particolare tutte le lavorazioni previste interesseranno entrambe le sponde del torrente Parma;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" ed in particolare l'art. 93 e seguenti;

VISTO il R.D. 09/12/1937 n. 2669, "Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica";

VISTO il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po ed approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n.26/2001 del 18/12/2001;

VISTE le Norme di Attuazione del PAI (adottate con la Deliberazione n. 18 del 26.04.2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po);

VISTO il Piano per la valutazione e la gestione del rischio di alluvioni (PGRA) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po approvato con deliberazione n.2/2016 nella seduta di Comitato Istituzionale del 3 marzo 2016 e l'aggiornamento del 2021 approvato con deliberazione n. 5/2021;

CONSIDERATA la compatibilità idraulica di quanto richiesto con il buon regime idraulico;

PRESCINDENDO da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari ai termini di leggi attualmente in vigore;

ESPRIME PARERE POSITIVO ai soli fini idraulici

alla realizzazione degli interventi di miglioramento sismico e messa in sicurezza delle campate 8 e 9 del ponte RFI sul fiume Parma al km 90+019 della linea ferroviaria Bologna - Piacenza, ubicato in prossimità della stazione di Parma, da eseguirsi in due fasi (la prima tra luglio e settembre 2023, eventualmente prorogabile, e la seconda tra aprile e settembre 2024), così come descritto nell'istanza e negli elaborati ad essa allegati, nonché nelle integrazioni pervenute, sotto l'osservanza ed al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le attività che il presente nulla osta idraulico autorizza saranno sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale cura e spesa della Società richiedente;
2. il parere positivo è accordato per l'intervento suindicato e specificatamente alle caratteristiche geometriche, tecniche (idrauliche e geotecniche) evinte dagli elaborati progettuali presentati che diventano parte integrante del presente nulla osta anche se materialmente non allegati;
3. ogni modifica a quanto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzato da questo Ufficio; l'esecuzione di opere difformi dallo stesso o l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata alla Società richiedente;
4. la Società richiedente dovrà comunicare con congruo anticipo alla scrivente Agenzia, a mezzo posta elettronica certificata, le date di inizio e fine lavori, indicare la Ditta esecutrice dei lavori di che trattasi ed i contatti di un referente tecnico, nonché qualsiasi variazione al cronoprogramma dei lavori.

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. Questa Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta;
2. la Società richiedente si impegna a:
 - ripristinare a regola d'arte le sponde, le opere idrauliche e le pertinenze idrauliche interferenti con le lavorazioni di che trattasi;
 - non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale durante l'esecuzione dei lavori, diverse da quelli strettamente autorizzati, che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbide del corso d'acqua;
 - non eseguire buche, bassure e scavi in genere che modifichino la morfologia del terreno o allontanare materiale delle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate così come le difese idrauliche, con particolare riferimento all'attività legata alla presente autorizzazione;
 - non formare accessi definitivi all'alveo, non trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, non depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi salvo diversamente autorizzato con il presente atto;
 - provvedere alla rimozione delle strutture e di materiale, benché con carattere temporaneo che, a causa di possibili incrementi dei livelli idrometrici, costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato del corso d'acqua;
 - provvedere al ripristino dello stato dei luoghi secondo le indicazioni impartite dal personale dell'Agenzia; in particolare dovrà essere posta particolare cura nella sistemazione del terreno nell'area golenale situata in sinistra idraulica in corrispondenza della quale è prevista la movimentazione del materiale per la realizzazione delle opere;
3. dovranno essere adottate, a totale carico e spesa della Società richiedente, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e la messa in atto tutte le procedure atte all'interdizione in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi all'intervento in oggetto, anche in considerazione del fatto che i lavori oggetto della presente richiesta ricadono all'interno delle fasce PAI esondabili (A e B) e quindi con la possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici;
4. **considerato che i lavori oggetto del presente atto saranno eseguiti all'interno delle fasce PAI esondabili (A e B), il richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna) ed in caso di distruzione e/o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali in seguito ad eventi di piena del corso d'acqua, il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da questa Agenzia; il richiedente si impegna a provvedere immediatamente e a proprie spese alla ricostruzione o al ripristino delle opere danneggiate se la loro funzionalità è riconosciuta ai fini idraulici; l'accesso in alveo agli operatori ed ai mezzi d'opera dovrà avvenire previa verifica della sussistenza delle condizioni di sicurezza, la cui responsabilità è in capo al richiedente;**
5. le indicazioni di cui al punto precedente valgono anche in considerazione del transito delle piene artificiali che potrebbero generarsi per effetto delle operazioni di invaso e svaso operate sulle opere di laminazione presenti a monte dell'area oggetto di richiesta, ossia dell'esistente cassa di espansione sul t. Parma e quella in corso di realizzazione sul t. Baganza;
6. in corso di evento di piena e di emissione di allerta meteo arancione o rossa nella zona d'intervento, il piano di sicurezza dovrà prevedere in particolare che:
 - **le lavorazioni all'interno del corso d'acqua dovranno essere interrotte;**

- **i mezzi dovranno essere allontanati dall'alveo;**
- **essendo l'area di cantiere ubicata all'interno delle fasce A e B del PAI, dovrà essere garantita la pronta disponibilità di una squadra dotata di mezzi meccanici tali da garantire l'allontanamento del materiale stoccato in caso di emissione di allerta meteo rossa per rischio idraulico nella zona dell'intervento e/o su richiesta della scrivente Autorità Idraulica. I contatti di tale squadra dovranno essere forniti nella comunicazione d'inizio lavori;**
- **dovranno essere rimosse dall'alveo tutte le opere provvisoriale che riducono la sezione di deflusso; nel caso in cui tali opere risultino di difficile rimozione, le stesse dovranno essere adeguatamente ancorate in modo da non costituire materiale flottante;**
- **le attività in prossimità del corso d'acqua dovranno essere sospese al completamento della messa in sicurezza del cantiere;**

7. in caso di attivazione del servizio di piena, questa Agenzia si riserva la facoltà di interdire il transito nei terreni oggetto della presente autorizzazione, limitandone l'accesso ai propri mezzi ed a quelli degli operatori a qualunque titolo per conto dell'AIPO;
8. questa Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito della presente autorizzazione, si rinvercano rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà a totale carico della Società richiedente come sancito dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2016;
9. in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 81/08 la Società richiedente dovrà adottare tutte le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori operanti nel cantiere, in particolare al pericolo esistente in caso di innalzamento delle acque, disponendo eventuali allarmi sonori ed effettuando il relativo monitoraggio del corso d'acqua. Mezzi ed uomini dovranno essere allontanati dal cantiere non appena i livelli idrici del corso d'acqua raggiungano valori incompatibili per la sicurezza del personale;
10. a lavori ultimati la Società richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di questo Ufficio, alla rimozione del cantiere, al completo ripristino di eventuali danni eventualmente arrecati alle pertinenze idrauliche durante l'esercizio del presente Nulla Osta, ivi compreso le rampe e le piste arginali utilizzate dai mezzi di lavoro;
- 11. il presente atto, unitamente all'istanza della Società richiedente e agli elaborati grafici, dovrà essere esibito dal personale delle imprese esecutrici, a semplice richiesta del personale AIPO addetto alla vigilanza.**

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. La Società richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile dell'autorizzazione in oggetto, che si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale della Società richiedente, pertanto questa Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza della presente autorizzazione, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;
2. per qualsiasi sopravvenuta necessità questa autorizzazione riveste carattere di precarietà e pertanto

potrà essere revocata immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche senza che la Società richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento;

3. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte della Società richiedente agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione la Società richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPO;
4. in caso di inadempienza delle suddette condizioni questa Agenzia si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico della Società richiedente. Dette condizioni dovranno essere esplicitamente inserite nell'emettendo atto formale di concessione di competenza di codesta amministrazione regionale, unita mente alle clausole di carattere erariale;
5. per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia Idraulica e Polizia Stradale e quelle che eventualmente fossero emanate dopo il rilascio della presente autorizzazione;
6. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche;
7. **la validità del presente atto è temporanea ed è limitata al periodo richiesto, ossia da luglio a settembre 2023 e da aprile a settembre 2024.**

Il presente Nulla Osta non esime la Società richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo questo Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

IL DIRIGENTE

Ing. Gianluca Zanichelli

*Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.